

Decreto rep. n. 1759/2021 Prot .n 78279

Anno 2014 Tit. I Cl. 3 Fasc. 14

OGGETTO Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi - modifica artt. 4 e 8

IL RETTORE

Premesso che con D.R. 3794/2014 del 29 dicembre 2014, è stato emanato il vigente *Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi*;

Visto l'Accordo in materia di Welfare integrativo per il triennio 2021-2023, sottoscritto dalla Delegazione trattante di Parte Pubblica e dalla Delegazione trattante di Parte Sindacale in data 26 febbraio 2021;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 74 in data 23 marzo 2021 ha approvato l'Accordo in materia di Welfare integrativo per il triennio 2021-2023 ed ha ulteriormente deliberato:

-di sospendere l'applicazione del *Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi* nella parte in cui prevede l'erogazione in favore del personale di contributi per asili nido, per tutti i soggetti beneficiari individuati all'articolo 4 e per tutta la vigenza del suindicato accordo integrativo;

-di continuare ad applicare il Regolamento suddetto per tutti i soggetti beneficiari individuati all'art. 4 e per tutta la vigenza dell'accordo integrativo, salvo ulteriori modifiche, nella parte in cui prevede l'erogazione di borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative, da quelle per l'infanzia (scuole materne) fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente, procedendo nel contempo a una ridefinizione degli importi indicati;

Ritenuto che la suddetta delibera abbia diretta incidenza sulle disposizioni del regolamento stesso e ne integri una modifica;

Ritenuto pertanto doveroso, in applicazione della stessa, procedere alla modifica dell'art. 4 e dell'art. 8 relativamente alla sospensione dell'applicazione del regolamento nella parte in cui prevede l'erogazione in favore del personale di contributi per asili nido, per tutti i soggetti beneficiari individuati all'articolo 4 e per tutta la vigenza del suindicato accordo integrativo;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il "Regolamento per l'erogazione di contributi per servizi educativi" che fa parte integrante del presente Decreto, con modifica dell'art. 4 e dell'art. 8 come da delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 74 del 23 marzo 2021;
2. di stabilire che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1 entrino in vigore alla data dell'emanazione del presente Decreto;

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali, l'Ufficio Trattamenti Economici e Welfare e ARU - Settore Relazioni Sindacali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 11 maggio 2021

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
--	---	--

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI

TITOLO I Ambito di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei contributi per servizi educativi nei confronti dei figli minori del personale, fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 2

Tali contributi vengono erogati al fine di agevolare la conciliazione delle esigenze familiari con quelle lavorative, facilitando così i genitori nello svolgimento delle attività di competenza presso le strutture dell'Università degli Studi di Padova e per agevolare la frequenza scolastica dei figli minori fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente. In particolare vengono distinti in:

- contributi per asili nido (strutture prima infanzia);
- borse di studio finalizzate alla frequenza di strutture educative da quelle per l'infanzia (scuole materne) fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 3

Il finanziamento annuale complessivo destinato ai contributi previsti dagli artt.1 e 2 è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II Aventi diritto, massimali di assegnazione e procedure di assegnazione contributo

Art. 4

Possono beneficiare dell'erogazione dei contributi di cui all'art.1 i dipendenti in servizio facenti parte del personale tecnico, amministrativo, operai agricoli, docente, CEL (Collaboratori Esperti Linguistici), assegnisti, borsisti.

Il limite massimo di reddito documentato nel modello ISEE è fissato a euro 30.000, oltre il quale non si ha diritto ad alcun contributo.

Sono istituite le seguenti fasce di erogazione del contributo considerando l'ISEE:

I fascia da euro 0 a euro 12.000 coeff.1,0

II fascia da euro 12.001 a euro 20.000 coeff.0,8

III fascia da euro 20.001 a euro 30.000 coeff.0,6

IV fascia superiore a euro 31.000 coeff.0,0

Il contributo per asili nido (strutture prima infanzia), viene erogato agli aventi diritto per un periodo pari ad 11 mesi l'anno e fino ad un massimo di euro 1.250,00; nel caso in cui il periodo di fruizione sia minore il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

Gli importi massimi, per 11 mesi e secondo le fasce, sono quindi pari a:

I fascia da euro 0 a euro 12.000 euro 1.250,00

II fascia da euro 12.001 a euro 20.000 euro 1.000,00

III fascia da euro 20.001 a euro 30.000 euro 750

Per quanto riguarda le borse di studio, gli importi sono pari a:

I fascia da euro 0 a euro 12.000 euro **450**
II fascia da euro 12.001 a euro 20.000 euro **330**
III fascia da euro 20.001 a euro 30.000 euro **210**

La quota sarà ridotta in proporzione nel caso di personale part-time.

L'avente diritto deve presentare annualmente richiesta all'Università, nel mese di settembre e secondo le modalità indicate dal Servizio competente, producendo contestualmente:

– attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente;
– attestazione (sostituita eventualmente da autocertificazione con dichiarazione sostitutiva di notorietà) della struttura educativa relativa all'avvenuta iscrizione e alla frequenza, con indicato il periodo di permanenza complessivo qualora si tratti di struttura per la prima infanzia;

- dichiarazione, mediante autocertificazione, di aver sostenuto spese per la fruizione, da parte dei figli, nell'anno scolastico di riferimento, dei servizi educativi di cui al successivo articolo 6 per un valore almeno pari o superiore a quello della borsa di studio oggetto della richiesta. Per spese si intendono quelle relative all'iscrizione e alla retta scolastica, ma anche quelle relative alla mensa, ai libri di testo, al servizio di trasporto scolastico, alle uscite didattiche, all'assicurazione scolastica, ai corsi integrativi e ai laboratori scolastici.

Non verranno prese in considerazione domande di contributo presentate oltre i termini fissati dall'ufficio competente e/o prive della documentazione richiesta.

L'ufficio competente provvederà a stilare una graduatoria relativa ai contributi per le strutture prima infanzia (asili nido) e alle borse di studio, in base all'ISEE presentato. Qualora i fondi risultassero insufficienti si procederà all'esclusione delle domande partendo dall'ISEE più alto, fino al raggiungimento della cifra necessaria a rientrare nella disponibilità.

L'ufficio competente stilerà e pubblicherà una graduatoria provvisoria, che verrà aggiornata in seguito alla segnalazione di eventuali errori e procederà all'erogazione dei contributi.

TITOLO III

Servizi per la prima infanzia e Servizi educativi fino all'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente.

Art. 5

I servizi educativi per la prima infanzia sono strutture dedicate a bambini in età compresa da 0 a 3 anni.

Qualora il posto sia occupato per un periodo inferiore all'intero periodo previsto, pari ad 11 mesi l'anno, gli importi erogati saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora l'avente diritto non prestasse la propria attività lavorativa presso l'Università per l'intero periodo previsto, la possibilità di fruire di tale contributo risulterebbe limitata ai mesi di lavoro, e quindi il contributo viene ridotto proporzionalmente.

La quota sarà ridotta in proporzione anche nel caso di personale part-time.

Art. 6

I servizi educativi successivi alla prima infanzia riguardano: strutture per l'infanzia (da 3 a 6 anni), scuola primaria (scuole elementari), scuola secondaria di primo grado (scuola media) e scuola secondaria superiore di secondo grado fino all'adempimento dell'obbligo scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le borse di studio previste dal presente regolamento vengono erogate per facilitare ai figli dei dipendenti la frequenza ai servizi educativi, con particolare riferimento a quelli per l'infanzia, sede di tutta una serie di attività tese a favorire lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale del bambino promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,

creatività e apprendimento in una fase della crescita individuale che necessita di attenzioni e metodologie didattico-educative specifiche. Il processo globale intende quindi agevolare la continuità educativa con la scuola primaria e ordini successivi, finalizzata al conseguimento dell'obbligo scolastico.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art. 7

Tutte le richieste di cui al presente regolamento sottostanno alla legge sulla dichiarazione sostitutiva di certificazioni (DPR 445/2000) e l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a partire dalle domande presentate per l'anno scolastico 2020-2021. L'applicazione delle disposizioni relative all'erogazione dei contributi per asili nido in favore di tutti i soggetti beneficiari individuati all'articolo 4 viene sospesa per tutta la vigenza dell'accordo decentrato in materia di Welfare integrativo triennio 2021-2023.

Art. 9

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Direttore Generale, al più tardi entro 15gg. dalla presentazione della graduatoria.